

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2473

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
(CALDEROLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE  
(ALBERTI CASELLATI)

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

*Presentato il 19 giugno 2025*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il procedimento di revisione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è stato avviato a fronte di specifiche richieste formulate dai rappresentanti della regione e delle province autonome, anche sulla scorta delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 ottobre 2022 alla Camera dei deputati, nelle quali è stata sottolineata, tra l'altro, la volontà del Governo di lavorare al ripristino degli *standard* di autonomia della medesima regione, che nel 1992 hanno portato al rilascio della « quietanza liberatoria » da parte dell'Austria in relazione alla vertenza da essa promossa nei riguardi dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Tale esigenza viene ricondotta agli effetti prodotti dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e dalla successiva interpretazione, che si ritiene abbia condotto a una riduzione degli spazi di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, il testo del presente disegno di legge costituzionale costituisce la ripresa del percorso intrapreso il 3 ottobre 2023 a Torino, in occasione del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome, allorquando i Presidenti di quattro regioni a statuto speciale (Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e delle province autonome di Trento e di Bolzano consegnarono al Presidente del Consiglio dei ministri, alla presenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, una bozza di disegno di legge co-

stituzionale, recante una proposta di modifica dei rispettivi statuti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

A seguito di ciò, nella trattazione delle interrogazioni a risposta immediata presso il Senato della Repubblica, il 23 novembre 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolineò che il Governo aveva preso atto dell'iniziativa promossa dai Presidenti delle quattro citate regioni a statuto speciale e che, in coerenza con l'attenzione che il Governo medesimo attribuisce al tema dell'autonomia regionale e alle valutazioni sul ripristino delle competenze modificate dalla riforma del 2001, erano in corso approfondimenti tecnici sui contenuti del testo trasmesso.

Il Presidente del Consiglio dei ministri preannunciò quindi la propria intenzione di promuovere l'avvio di tavoli di confronto con le quattro regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, per potere insieme valutare tutte le necessarie iniziative da parte del Governo, affidando il compito di trattare la questione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, competente per materia.

A tale scopo, dopo un primo tentativo di definizione di un percorso comune di modifica degli statuti delle autonomie speciali, sviluppato tra il 3 aprile 2024 e il 15 maggio 2024, a seguito di ulteriori interlocuzioni di carattere politico-istituzionale, a partire dal mese di ottobre 2024, si è deciso di procedere alla revisione di ciascuno statuto, distintamente, mediante la costituzione di tavoli bilaterali di confronto con ciascuna regione ad autonomia speciale, a partire dalla Regione Trentino-Alto Adige.

È stato, dunque, istituito un apposito tavolo tecnico, che ha operato tra il 16 ottobre 2024 e il 16 dicembre 2024, nell'ambito del quale si è sviluppato un ampio confronto con i rappresentanti delle autonomie territoriali interessate.

Si è così pervenuti all'elaborazione di uno schema di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che tiene conto, a vario titolo, delle modifiche complessivamente prospettate dalla bozza di Torino e del lavoro già svolto dal prece-

dente tavolo sulle cosiddette « parti comuni ».

Il testo così predisposto è stato successivamente condiviso con le amministrazioni statali competenti sulle singole materie oggetto di intervento, al fine di acquisirne il parere.

A seguito di ulteriori interlocuzioni è stato da ultimo concordato di addivenire all'elaborazione del presente disegno di legge costituzionale, recante le proposte di modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, che, oltre ad intervenire sull'elenco delle materie rientranti nell'ambito di competenza legislativa della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apporta segnatamente modifiche relative: *a)* ai limiti posti a tali ambiti di competenza e alla qualificazione della potestà legislativa regionale come « potestà esclusiva »; *b)* alla promulgazione delle leggi regionali e provinciali nonché all'impugnativa delle leggi statali; *c)* alle funzioni del Presidente della Provincia autonoma; *d)* all'esercizio del diritto di elettorato attivo nella regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano; *e)* alla composizione degli organi di governo dei comuni compresi in ciascuna provincia; *f)* al procedimento di revisione statutaria con introduzione del principio dell'intesa; *g)* alla previsione per cui le norme di attuazione recano anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale; *h)* all'adeguamento della denominazione della regione e delle province autonome, ovunque riportata nel testo dello Statuto, alle modifiche della denominazione apportate nella Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; viene in modo corrispondente modificato l'articolo dello Statuto sulla traduzione del medesimo in lingua tedesca.

Sono descritti di seguito i contenuti specifici di ciascuna disposizione dell'articolo unico del disegno di legge costituzionale, recante modificazioni al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

In particolare, alle lettere *a)* e *b)* sono indicate le modifiche per l'adeguamento della denominazione statutaria della regione (« Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ») e delle due province (espressamente qualificate « autonome ») a quella già prevista nella Costituzione dal 2001.

Alla lettera *c)* si interviene sull'articolo 4 dello Statuto, in ordine ai limiti delle competenze legislative della regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome (per queste ultime, infatti, opera il rinvio contenuto nell'articolo 8 dello Statuto).

In particolare, viene eliminato il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e viene modificato il limite costituito dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, ora qualificati come « generali ». È invece mantenuto il limite degli interessi nazionali insieme con i limiti riferiti alla Costituzione e al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Inoltre, nella formulazione relativa alla potestà legislativa primaria regionale e provinciale è introdotta l'espressa qualificazione di « esclusiva », nelle forme e nei limiti di cui allo Statuto. Trova inoltre conferma il principio della tutela delle minoranze linguistiche locali.

Viene poi integrato l'elenco delle materie rientranti nella potestà legislativa primaria regionale, con la previsione per cui nell'ambito della materia relativa all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto è ora compresa espressamente anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.

La lettera *d)* modifica l'articolo 5 dello Statuto, sulla competenza legislativa regionale assimilabile a quella concorrente, fissando il limite dei principi « fondamentali » (e non più dei soli « principi ») stabiliti dalle leggi dello Stato oltretché di quelli di cui all'articolo 117 della Costituzione, già richiamati nel precedente articolo 4 dello Statuto.

La lettera *e)* apporta modifiche all'articolo 8, primo comma, dello Statuto in ordine alla competenza legislativa esclusiva

delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al numero 1) dell'elenco delle materie di cui all'articolo 8, tale competenza è espressamente estesa alla disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva, laddove il testo vigente si riferisce all'« ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad esso addetto ».

Al numero 5) è attribuita alla competenza delle province autonome la potestà legislativa in materia di « governo del territorio », che comprende l'urbanistica, l'edilizia e i piani regolatori.

Al numero 17) la competenza provinciale sui lavori pubblici di interesse provinciale è sostituita con quella sui contratti pubblici di interesse provinciale relativi a lavori, servizi, forniture.

Al numero 19), l'attuale competenza per l'« assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali » è sostituita da quella relativa a: « assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti ».

Al numero 24) è aggiunta la competenza provinciale in materia di « piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico ».

Con l'aggiunta dei numeri 29-*bis*) e 29-*ter*) sono poi attribuite alla competenza delle province autonome, rispettivamente, la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, e la materia del commercio. Quest'ultima è conseguentemente espunta dall'elenco delle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 9 dello Statuto.

Con la lettera *f)* si interviene sull'articolo 9, in materia di competenza legislativa concorrente delle province autonome. In particolare, viene eliminato il numero 3), relativo alla materia del commercio, che, come già evidenziato, è stata trasferita nell'ambito della competenza esclusiva delle province autonome. Viene, inoltre, specificato che la competenza legislativa per l'utilizzazione delle acque pubbliche esclude le grandi derivazioni a scopo idroelettrico,

in quanto disciplinate dall'articolo 13 dello Statuto.

La lettera *g)* prevede l'abrogazione dell'articolo 12 dello Statuto, riguardante il procedimento relativo alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Con la lettera *h)* si propone di aggiungere all'articolo 20 dello Statuto, tra le competenze dei Presidenti delle province autonome, quelle spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, primo comma, numero *29-bis*), salvo che per le armi e le munizioni, le attività di autorizzazione e l'attività sanzionatoria.

La lettera *i)* modifica invece il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto per quanto riguarda i requisiti per l'esercizio del diritto di elettorato attivo nelle province autonome. Con riferimento alla provincia autonoma di Bolzano si riduce il periodo di residenza ininterrotto, che viene portato da quattro a due anni. Conseguentemente diventa biennale anche il periodo di residenza ininterrotta nel territorio regionale ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune della provincia ove è stato maturato il maggior periodo di residenza nel biennio. Viene altresì riconosciuto il principio della residenza storica nelle province autonome di Trento o di Bolzano per l'iscrizione nelle liste elettorali delle medesime province per coloro che abbiano già maturato in passato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia.

La lettera *l)* apporta le necessarie modifiche all'articolo 47 dello Statuto sui ricorsi governativi dinanzi alla Corte costituzionale avverso le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano richiamate al primo e al secondo comma della medesima disposizione.

Alla lettera *m)* si modifica l'articolo 50 dello Statuto introducendo, al secondo comma, dopo il primo periodo, un nuovo periodo in base al quale il Consiglio della provincia di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici,

quale risulta dall'ultimo censimento linguistico. Si applica altrimenti il primo periodo, secondo cui la composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Si aggiunge poi, al terzo comma, anche la previsione per cui, in caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza, calcolata sul numero totale dei componenti del consiglio provinciale.

La novella di cui alla lettera *n)* all'articolo 55 dello Statuto è, invece, volta ad adeguarlo all'articolo 127 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, ha modificato la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali e provinciali, abrogando il rinvio governativo.

La lettera *o)* interviene sull'articolo 61 dello Statuto, in materia di rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali, introducendo un comma aggiuntivo, il quale stabilisce che nei comuni della provincia autonoma di Bolzano, qualora nel consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti. Altrimenti, si applica la disposizione già vigente, secondo cui il diritto di ciascun gruppo linguistico di essere rappresentato nella giunta comunale è riconosciuto se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

La lettera *p)* modifica l'articolo 98 dello Statuto, prevedendo che spetti alla Giunta provinciale e non al Consiglio deliberare l'impugnazione delle leggi statali.

La lettera *q)* reca modificazioni all'articolo 103, terzo comma, dello Statuto, che disciplina la procedura di modifica dello Statuto speciale, rispetto alla quale si prevedono l'introduzione dell'« intesa » sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione e la deliberazione sull'intesa, da parte dei Consigli regionale e provinciali, a

maggioranza assoluta, nel termine di sessanta giorni. Si stabilisce altresì che, qualora l'intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, le Camere possano adottare comunque le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

È infatti evidente che le modificazioni dello Statuto speciale non potranno intaccare i livelli di autonomia già riconosciuti alla regione e alle province autonome. In particolare, rimangono fermi i livelli di autonomia correlati alla quietanza liberatoria rilasciata dall'Austria l'11 giugno 1992.

La lettera *r*) interviene sull'articolo 107 dello Statuto, prevedendo che le norme di attuazione recano anche disposizioni finalizzate ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La lettera *s*) modifica, infine, l'articolo 114 dello Statuto, relativo alla traduzione dello Statuto stesso in lingua tedesca, introducendo la corrispondente denominazione della regione in modo analogo a quella ora introdotta in italiano.

Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il presente disegno di legge costituzionale giunge all'esame del Parlamento dopo essere stato

sottoposto al parere del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (parere del 14 maggio 2025) e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano (pareri del 7 maggio 2025). Inoltre, il disegno di legge è stato sottoposto anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (parere del 29 maggio 2025) e alla Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1992 in attuazione della misura n. 137 del « Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine », alla quale spetta di rendere un parere obbligatorio non vincolante sulle modifiche allo Statuto di autonomia, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche locali (parere del 12 giugno 2025).

Tutti gli organi interpellati, nell'esprimere parere favorevole sui contenuti del disegno di legge costituzionale, hanno convenuto che la modifica allo Statuto speciale non costituisce adeguamento ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come peraltro è desumibile dall'assenza nel testo di una disposizione che stabilisca la cessazione degli effetti del predetto articolo 10. Per le eventuali ulteriori osservazioni formulate in sede consultiva si rinvia ai testi dei pareri espressi, che a questo fine si allegano alla presente relazione illustrativa.

**ALLEGATO 1 – Parere del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige**

*Repubblica Italiana*  
*Regione Trentino-Alto Adige*

XVII Legislatura

Anno 2025

XVII. Gesetzgebungsperiode

Jahr 2025

**DELIBERA N. 13****BESCHLUSS NR. 13**

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE “MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL”, APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 9 APRILE 2025 - ARTICOLO 103, TERZO COMMA, DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**STELLUNGNAHME ZUM VERFASSUNGSGESETZENTWURF „ÄNDERUNGEN DES SONDERSTATUTS FÜR TRENINO-SÜDTIROL“, DER VOM MINISTERRAT AM 9. APRIL 2025 IN VORLÄUFIGER PRÜFUNG GENEHMIGT WURDE - ARTIKEL 103, ABSATZ 3 DES SONDERSTATUTS FÜR TRENINO-SÜDTIROL**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE****DER REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL hat**

Nella seduta del 14 maggio 2025;

in der Sitzung vom 14. Mai 2025;

Visto il disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2025;

Nach Einsicht in den Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“, der vom Ministerrat am 9. April 2025 in vorläufiger Prüfung genehmigt wurde;

Visto l'articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol che dispone che i progetti di modificazione dello Statuto, di iniziativa governativa o parlamentare, siano comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione del loro parere entro due mesi;

Nach Einsicht in Artikel 103, Absatz 3 des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol, welcher besagt, dass die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen zur Änderung des Statuts von der Regierung der Republik dem Regionalrat und den Landtagen bekannt gegeben werden, die binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abzugeben haben;

Vista la nota di data 15 aprile 2025, prot. DAGL n. 3323, pervenuta in data 15 aprile 2025, prot. n. 1418, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi ha trasmesso al Consiglio regionale il disegno di legge

Nach Einsicht ins Schreiben Prot. Nr. 3323 DAGL vom 15. April 2025, das am 15. April 2025 mit Prot. Nr. 1418 eingegangen ist: Damit hat das Präsidium des Ministerrates – Abteilung für Rechtliche Angelegenheiten und Gesetzgebung dem Regionalrat den

- 2 -

costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, chiedendo di esprimere il parere ai sensi dell’articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Vista la nota di data 15 aprile 2025, prot. n. 1426, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato alla III Commissione legislativa il disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol” per l’esame di competenza;

Preso atto che la III Commissione legislativa si è riunita in data 17 aprile (informativa), 5 maggio (audizioni) e 12 maggio 2025 (espressione parere) per l’esame del disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”;

Vista la relazione della III Commissione legislativa, recante in allegato la proposta di deliberazione del Consiglio regionale per l’espressione del parere sul disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol” con osservazioni;

Preso atto che sul medesimo disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, con delibera n. 2 del 7 maggio 2025, il Consiglio provinciale di Trento ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Preso atto che sul medesimo disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, con delibera n. 3 del 7 maggio 2025, il Consiglio provinciale di Bolzano ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Nella seduta del 14 maggio 2025, con 54 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 astensione,

Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“ übermittelt und ihn aufgefordert, im Sinne von Artikel 103, Absatz 3 des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol eine Stellungnahme abzugeben;

Nach Einsicht ins Schreiben Prot. Nr. 1426 vom 15. April 2025, mit dem der Präsident des Regionalrates der 3. Gesetzgebungskommission den Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“ zugewiesen hat, damit sie ihn der Zuständigkeit halber berät;

Festgehalten, dass die 3. Gesetzgebungskommission am 17. April (Information), am 5. Mai (Anhörung) und am 12. Mai 2025 (Abgabe der Stellungnahme) zur Behandlung des Verfassungsgesetzentwurfs „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“ zusammengetreten ist;

Nach Einsicht in den Bericht der 3. Gesetzgebungskommission, dem der Beschlussfassungsvorschlag des Regionalrates zur Abgabe der Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“ mit Anmerkungen beigelegt ist;

Festgehalten, dass der Landtag des Trentino mit Beschluss Nr. 2 vom 7. Mai 2025 eine positive Stellungnahme zu demselben Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“ mit Anmerkungen abgegeben hat;

Festgehalten, dass der Südtiroler Landtag mit Beschluss Nr. 3 vom 7. Mai 2025 eine positive Stellungnahme zu demselben Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“ mit Anmerkungen abgegeben hat;

In der Sitzung vom 14. Mai 2025 mit 54 Ja-Stimmen, 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung

- 3 -

**delibera**

1. di esprimere parere favorevole sul disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol” - approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2025 -, con le osservazioni di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di incaricare il Presidente del Consiglio regionale di trasmettere copia della presente delibera al Governo, per gli adempimenti di competenza, e ai Presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per conoscenza.

**beschlossen,**

1. zum Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol“, der vom Ministerrat am 9. April 2025 in vorläufiger Prüfung genehmigt wurde, eine mit Anmerkungen versehene positive Stellungnahme abzugeben; die Anmerkungen sind in der Anlage enthalten, die integrierenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

2. den Präsidenten des Regionalrates zu beauftragen, eine Abschrift dieses Beschlusses der Regierung zur Ergreifung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Maßnahmen sowie den Präsidenten der Landtage der autonomen Provinzen Trient und Bozen zur Kenntnisnahme zu übermitteln.

IL VICEPRESIDENTE VICARIO/DER STELLVERTRETENDE VIZEPRÄSIDENT

\_\_\_\_\_  
- Dr. Josef Nogger -  
firmato-gezeichnet

I SEGRETARI QUESTORI/DIE PRÄSIDIALSEKRETÄRE

\_\_\_\_\_  
- Lucia Maestri -  
firmato-gezeichnet

\_\_\_\_\_  
- Stefania Segnana -  
firmato-gezeichnet

\_\_\_\_\_  
- Luis Walcher -  
firmato-gezeichnet

- 4 -

## Allegato/Anlage

**OSSERVAZIONI ACCOMPAGNATORIE  
AL PARERE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE IN MERITO AL DISEGNO  
DI LEGGE COSTITUZIONALE  
“MODIFICHE ALLO STATUTO  
SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO  
ADIGE/SÜDTIROL”**

- I. Si chiede che almeno la relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale raccolga la precisazione secondo cui “Le disposizioni di questa legge costituzionale sono approvate in attesa dell’adeguamento dello Statuto speciale previsto dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e pertanto la clausola di maggior favore ivi prevista continua a trovare applicazione”.
- II. Questo disegno di legge costituzionale rafforza la funzione delle norme di attuazione, ai fini dell’adeguamento dinamico e dello sviluppo dell’autonomia e altresì riconosce pari valore alla competenza legislativa provinciale o regionale e a quella statale. L’armonizzazione prevista dall’articolo 107 va quindi necessariamente interpretata alla luce di tale equiordinazione, prevedendo un rapporto paritario tra le legislazioni e un’armonizzazione reciproca tra legislazione statale e legislazione provinciale o regionale. Si ritiene che tale aspetto possa essere precisato nell’ambito della relazione illustrativa.
- III. La precisazione proposta in merito al ruolo delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia ne rafforza la funzione ai fini dell’adeguamento

**BEGLEITENDE ANMERKUNGEN ZUR  
STELLUNGNAHME DES REGIONAL-  
RATS ZUM VERFASSUNGS-  
GESETZENTWURF „ÄNDERUNGEN DES  
SONDERSTATUTS FÜR TRENINO-  
SÜDTIROL“**

- I. Es wird ersucht, zumindest im erläuternden Bericht des Verfassungsgesetzentwurfes folgende Anmerkung einzufügen: „Die Bestimmungen dieses Verfassungsgesetzes werden in Erwartung der Anpassung des Sonderstatuts im Sinne von Artikel 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3/2001 genehmigt und deswegen findet die ebenda vorgesehene Besserstellungsklausel weiterhin Anwendung.“.
- II. Dieser Verfassungsgesetzentwurf stärkt die Funktion der Durchführungsbestimmungen zur dynamischen Anpassung und Weiterentwicklung der Autonomie und erkennt darüber hinaus die Gleichwertigkeit der Gesetzgebungsbefugnis der Provinz oder der Region mit jener des Staates an. Die im Artikel 107 vorgesehene Abstimmung ist daher notwendigerweise im Lichte dieser Gleichwertigkeit zu verstehen, was ein gleichrangiges Verhältnis zwischen den Gesetzgebungen sowie eine wechselseitige Abstimmung zwischen der Gesetzgebung des Staates und jener der Provinz oder der Region impliziert. Dieser Aspekt sollte im erläuternden Bericht hervorgehoben werden.
- III. Die vorgeschlagene Präzisierung hinsichtlich der Rolle der Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut stärkt deren Funktion

- 5 -

dinamico e dell'ulteriore sviluppo dell'autonomia stessa.

- IV. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), del disegno di legge costituzionale: il Consiglio regionale ribadisce la convinzione che il rispetto delle "particolari condizioni di autonomia" comprenda sia le competenze legislative e amministrative autonome sia le disposizioni in materia di tutela delle minoranze.

- V. Si chiede che almeno la relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale raccolga la precisazione secondo cui: "Questo disegno di legge costituzionale conserva inalterate le competenze già riconosciute alle Province autonome dal vigente Statuto e relative norme di attuazione, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le derivazioni idroelettriche, e di opere idrauliche."

In prospettiva evolutiva, nell'ambito di un futuro disegno di legge costituzionale di modifica dello Statuto, la competenza provinciale in materia di utilizzazione delle acque e di energia necessita di maggiore organicità, anche attraverso il completamento della stessa con l'attribuzione di nuove competenze.

- VI. Le modifiche allo Statuto di autonomia proposte rappresentano nel loro complesso un auspicato e fondamentale progresso per lo sviluppo dell'autonomia.
- VII. Il Consiglio ritiene, in ottica evolutiva, che in una futura iniziativa legislativa di modifica dello Statuto sarà necessario rafforzare gli strumenti a tutela delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

zur dynamischen Anpassung und Weiterentwicklung der Autonomie.

- IV. In Bezug auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe r) des Verfassungsgesetzentwurfs: der Regionalrat bekräftigt die Auffassung, dass die Berücksichtigung der „besonderen Bedingungen der Autonomie“ sowohl die autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse als auch die Minderheitenschutzbestimmungen umfasst.

- V. Es wird ersucht, zumindest im erläuternden Bericht des Verfassungsgesetzentwurfes folgende Anmerkung einzufügen: „Mit diesem Verfassungsgesetzentwurf bleiben die den autonomen Provinzen mit dem geltenden Statut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen bereits zuerkannten Zuständigkeiten im Bereich der Nutzung öffentlicher Gewässer, einschließlich der großen Wasserableitungen, und der Wasserbauten unverändert.“.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung bedarf die Zuständigkeit der Provinz im Bereich der Wassernutzung und Energie in einem zukünftigen Verfassungsgesetzentwurf einer besseren Strukturierung, auch durch eine Abrundung derselben mittels Zuweisung neuer Zuständigkeiten.

- VI. Die vorgeschlagenen Änderungen des Autonomiestatuts stellen in ihrer Gesamtheit einen wesentlichen und begrüßenswerten Fortschritt für die Entwicklung der Autonomie dar.
- VII. Der Regionalrat ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die weitere Entwicklung in einer zukünftigen Gesetzesinitiative zur Änderung des Statuts die Schutzmaßnahmen zugunsten der ladinischen, fersentalerischen und

- 6 -

Il Consiglio ritiene, inoltre, sempre con riferimento ad una futura iniziativa legislativa di modifica dello Statuto che vadano incrementate le possibilità di cooperazione con i comuni di confine e la collaborazione con i comuni extraregionali che presentino affinità con i comuni della Regione, anche nell'ottica del rafforzamento dei rapporti tra minoranze linguistiche.

VIII. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge costituzionale: nell'intento di ridurre ulteriormente, in futuro, i limiti della potestà legislativa delle Province autonome e della Regione, ad esempio il rispetto dell'interesse nazionale.

IX. Gli adeguamenti concernenti la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi esecutivi e la durata minima di residenza per l'esercizio del diritto elettorale attivo sono compatibili con l'obiettivo della tutela delle minoranze e in quest'ottica devono essere interpretati e applicati.

X. Per le modifiche future dello Statuto di autonomia viene introdotto un principio di intesa anche internamente allo Stato a tutela e salvaguardia del livello di autonomia raggiunto.

XI. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera q), del disegno di legge costituzionale: il Consiglio regionale ribadisce la convinzione che i "livelli di autonomia già riconosciuti" comprendano tutte le competenze legislative e amministrative acquisite alla data di modifica del vigente Statuto nonché le disposizioni in vigore in materia di tutela delle minoranze.

zimbrischen Sprachminderheit gestärkt werden sollten.

Zudem hält der Regionalrat es für notwendig, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Grenzgemeinden sowie mit überregionalen Gemeinden, die kulturelle Ähnlichkeiten mit den Gemeinden der Region aufweisen, zu erweitern, auch im Hinblick auf die Stärkung der Beziehungen zwischen den Sprachminderheiten.

VIII. In Bezug auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) des Verfassungsgesetzentwurfes: mit der Bemühung, in Zukunft die Grenzen der Gesetzgebung der Autonomen Provinzen und der Region weiter zu reduzieren, zum Beispiel die Beachtung des nationalen Interesses.

IX. Die Anpassungen im Bereich der Sprachgruppenvertretung in den Exekutivorganen und in Bezug auf die Mindestansässigkeitsdauer für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes sind mit der Zielsetzung des Minderheitenschutzes vereinbar und in deren Lichte auszulegen und anzuwenden.

X. Für künftige Änderungen des Autonomiestatuts wird auch innerstaatlich ein Einvernehmensprinzip zum Schutze und zur Wahrung des geltenden Autonomieniveaus eingeführt.

XI. In Bezug auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe q) des Verfassungsgesetzentwurfes: der Regionalrat bekräftigt die Auffassung, dass die „bereits anerkannten Autonomiestandards“ alle zum Datum der Änderung dieses Statuts erreichten Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse sowie die geltenden Minderheitenschutzbestimmungen umfassen.

- 7 -

XII. Le modifiche proposte riguardano una serie di misure dell'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per questo motivo, in linea con la prassi finora adottata della procedura bilaterale di comune intesa, il disegno di legge costituzionale deve essere trasmesso anche alla Repubblica d'Austria.

XII. Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen eine Reihe von Maßnahmen der Region Trentino-Südtirol, so dass der Verfassungsgesetzentwurf aus diesem Grund und in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis der einvernehmlichen bilateralen Vorgangsweise auch an die Republik Österreich zu übermitteln ist.

## **ALLEGATO 2 – Parere del consiglio della provincia autonoma di Trento**

CPTN|13/05/2025|2 - Deliberazione di Aula



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XVII LEGISLATURA

### **DELIBERAZIONE N. 2**

OGGETTO: parere sul progetto di modificazione dello Statuto n. 1/XVII, ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol sul disegno di legge costituzionale riguardante "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol"

### **IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

nella seduta del 7 maggio 2025

- visto il disegno di legge costituzionale riguardante "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol", d'iniziativa governativa, approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2025;

2.

- visto l'articolo 103, terzo comma, dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol che dispone la comunicazione dei progetti di modificazione dello statuto speciale d'iniziativa governativa o parlamentare dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali per l'espressione del loro parere;
- visto l'articolo 146 quater del regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per l'espressione del parere sui progetti di modificazione dello statuto speciale d'iniziativa governativa o parlamentare;
- vista la nota di data 15 aprile 2025, prot. DAGL - 3322, pervenuta in data 15 aprile 2025, prot. n. 4487, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Presidente del Consiglio provinciale il disegno di legge costituzionale riguardante "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol" per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- vista la nota di data 18 aprile 2025, prot. n. 4661, con cui il Presidente del Consiglio provinciale ha assegnato alla Sesta Commissione permanente il disegno di legge costituzionale riguardante "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol" per l'espressione del parere di competenza;
- considerato che la Sesta Commissione permanente, nella seduta di data 29 aprile 2025, ha espresso sul disegno di legge costituzionale riguardante "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol" parere favorevole all'unanimità dei votanti - consiglieri Walter Kaswalder, Luca Guglielmi e Mirko Bisesti - non avendo partecipato al voto la consigliera Francesca Parolari e il consigliere Francesco Valduga;
- viste le proposte di osservazioni presentate, ai sensi dell'articolo 146 quater del regolamento interno del Consiglio provinciale, in data 7 maggio 2025 (prot. n. 7090, n. 7091, n. 7092, n. 7093 e n. 7095);
- considerata la seduta della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari di data 7 maggio 2025, durante la quale:

3.

- sono state condivise le proposte di osservazioni da porre al voto dell'aula: le nuove proposte di osservazioni di cui ai protocolli n. 7096, n. 7097, n. 7199, n. 7200 e n. 7201 e parzialmente quelle di cui ai protocolli n. 7090 e n. 7092;
- sono state ritirate le proposte di osservazioni di cui ai protocolli n. 7091, n. 7093 e n. 7095;

### **delibera**

1. di esprimere le seguenti osservazioni:
  - a) ad unanimità dei voti legalmente espressi, con separate votazioni svolte con il procedimento elettronico:
    - "il presente disegno di legge costituzionale non rappresenta l'adeguamento dello statuto di autonomia a quanto previsto dalla riforma costituzionale del 2001 e pertanto la clausola di maggior favore prevista dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 continua a trovare applicazione. Si ritiene che tale aspetto possa essere precisato nell'ambito della relazione illustrativa" (proposta di osservazione prot. n. 7199 del 2025);
    - "il presente disegno di legge costituzionale rafforza la funzione delle norme di attuazione, ai fini dell'adeguamento dinamico e dello sviluppo dell'autonomia e altresì riconosce pari valore alla competenza legislativa provinciale o regionale e a quella statale. L'armonizzazione prevista dall'articolo 107 va quindi necessariamente interpretata alla luce di tale equiordinazione, prevedendo un rapporto paritario tra le legislazioni e un'armonizzazione reciproca tra legislazione statale e legislazione provinciale o regionale. Si ritiene che tale aspetto possa essere precisato nell'ambito della relazione illustrativa" (proposta di osservazione prot. n. 7200 del 2025);
    - "il Consiglio osserva che nel vigente quadro normativo le modifiche introdotte nel disegno di legge costituzionale devono essere intese come conservative delle competenze già riconosciute alla Provincia in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni idroelettriche e le opere idrauliche. Il Consiglio ritiene altresì che, in una prospettiva evolutiva, nell'ambito di un futuro disegno di legge

4.

costituzionale di modifica dello statuto, la competenza provinciale in materia di utilizzazione delle acque e di energia necessari di maggiore organicità, anche attraverso il completamento della stessa con l'attribuzione di nuove competenze" (proposta di osservazione prot. n. 7201 del 2025);

- "Il Consiglio ritiene, in un'ottica evolutiva, che in una futura iniziativa legislativa di modifica dello statuto sarà necessario rafforzare gli strumenti a tutela delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra. Il Consiglio ritiene, inoltre, sempre con riferimento ad una futura iniziativa legislativa di modifica dello statuto che vadano incrementate le possibilità di cooperazione con i comuni di confine e la collaborazione con i comuni extraregionali che presentino affinità con i comuni trentini, anche nell'ottica del rafforzamento dei rapporti fra minoranze linguistiche" (proposta di osservazione prot. n. 7096 del 2025);

b) a maggioranza dei voti legalmente espressi, con 13 astensioni, con votazione svolta con il procedimento elettronico:

- "Il Consiglio ritiene, in un'ottica evolutiva, che in una futura iniziativa legislativa di modifica dello statuto potrà essere opportuno valutare l'opportunità di introdurre, accanto alla denominazione "Provincia autonoma di Trento", ulteriori denominazioni storiche del territorio trentino, nell'ottica di evidenziarne le radici culturali" (proposta di osservazione prot. n. 7097 del 2025);

#### **delibera**

2. di esprimere - a maggioranza dei voti legalmente espressi, con una astensione, con votazione svolta con il procedimento elettronico - parere favorevole sul disegno di legge costituzionale riguardante "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol", d'iniziativa governativa, approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2025;
3. d'incaricare il Presidente del Consiglio provinciale di trasmettere copia di questa deliberazione al Governo nonché al Presidente della Provincia autonoma di

5.

Bolzano e al Presidente del Consiglio della Regione Trentino - Alto  
Adige/Südtirol.

Il Presidente

- Claudio Soini -


I Segretari questori

- Christian Girardi -

- Roberto Stanchina -

Documento firmato digitalmente: se trasmesso in forma cartacea costituisce copia dell'originale, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AGID (artt. 3 bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**ALLEGATO 3 – Parere del consiglio della provincia autonoma di Bolzano**



Arnold Schuster  
25.05.2025 14:17:17  
Chiusura Sema  
Citt

BESCHLUSS  
DES SÜDTIROLER LANDTAGES  
NR. 3/2025


VOM 7. MAI 2025

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
N. 3/2025

DEL 7 MAGGIO 2025

STELLUNGNAHME GEMÄß ARTIKEL 103 ABSATZ 3 DES SONDERSTATUTS FÜR TRENTINO-SÜDTIROL ZUM VERFASSUNGSGESETZ-ENTWURF „ÄNDERUNGEN DES SONDERSTATUTS FÜR TRENTINO-SÜDTIROL/ALTO ADIGE“, DER AM 9. APRIL 2025 IN VORLÄUFIGER PRÜFUNG DURCH DEN MINISTERRAT GENEHMIGT WURDE

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 103, COMMA 3, DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE "MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL", APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 9 APRILE 2025



**BESCHLUSS DES SÜDTIROLER  
LANDTAGES  
Nr. 3 vom 7. Mai 2025**

**Stellungnahme gemäß Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol zum Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol/Alto Adige“, der am 9. April 2025 in vorläufiger Prüfung durch den Ministerrat genehmigt wurde**

Der Ministerrat hat am 9. April 2025 in vorläufiger Prüfung den Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol/Alto Adige“ genehmigt.

Der vorliegende Verfassungsgesetzentwurf, der aus einem einzigen Artikel besteht, nimmt Änderungen am Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol vor, die in erster Linie darauf abzielen, die Autonomiestandards der Region und der Autonomen Provinzen Bozen und Trient, auch im Lichte des Inkrafttretens der Reform von Teil II Abschnitt V der Verfassung und der darauffolgenden Auslegung derselben wiederherzustellen.

Gemäß Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatuts der Region Trentino-Südtirol werden die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen zur Änderung dieses Statuts von der Regierung dem Regionalrat und den Landtagen weitergeleitet, damit diese binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abgeben.

Mit Schreiben vom 15. April 2025, Prot. Nr. 7386/10.3.1/2025 hat das Präsidium des Ministerrates - Abteilung für rechtliche und gesetzgeberische Angelegenheiten den Verfassungsgesetzentwurf „Änderungen des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol/Alto Adige“ an den Südtiroler Landtag übermittelt und um die Abgabe des entsprechenden Gutachtens im Sinne des Artikels 103 Absatz 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, (Einheitstext der Verfassungsgesetze über das Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol), er sucht.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
n. 3 del 7 maggio 2025**

**Parere ai sensi dell'articolo 103, comma 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sul disegno di legge costituzionale recante "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol", approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2025**

Il Consiglio dei Ministri, in data 9 aprile 2025, ha approvato in esame preliminare il disegno di legge costituzionale "Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol".

Il presente disegno di legge costituzionale, che si compone di un solo articolo, apporta modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol volte essenzialmente a ripristinare gli standard di autonomia della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in correlazione all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e alla sua successiva interpretazione.

In base all'articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, i progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali che esprimono il loro parere entro due mesi.

Con lettera del 15 aprile 2025, prot. n. 7386/10.3.1/2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi ha trasmesso al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il disegno di legge costituzionale recante "Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol", chiedendo di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

4

Der von der Regierung vorgelegte Verfassungsgesetzesentwurf „Änderungen des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol/Alto Adige“ wurde dem gemäß Artikel 108-bis Absatz 3 der Geschäftsordnung eingesetzten Sonderausschuss (eingesetzt mit Dekret des Landtagspräsidenten Nr. 25/2024 und ergänzt durch Dekret des Landtagspräsidenten Nr. 130/2024) am 15. April 2025 zugewiesen.

Der Sonderausschuss ist am 23. April 2025 zusammengetreten, um den vorliegenden Verfassungsgesetzesentwurf zu prüfen. Dabei hat er dem Landtag im Sinne von Artikel 108-ter der Geschäftsordnung mehrheitlich vorgeschlagen, eine positive Stellungnahme mit Bemerkungen zum Verfassungsgesetzesentwurf abzugeben.

All dies vorausgeschickt und

nach Einsichtnahme in Artikel 103 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, in geltender Fassung (Einheitstext der Verfassungsgesetze über das Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol);

nach Einsichtnahme in die Artikel 108-bis und 108-ter der Geschäftsordnung;

nach Einsichtnahme in den Bericht des Sonderausschusses, der am 23. April 2025 zusammengetreten ist;

gestützt auf die durchgeführte Debatte,

**beschließt**

DER SÜDTIROLER LANDTAG

in der Sitzung vom 7.5.2025 mit 26 Jastimmen und 6 Gegenstimmen:

1. eine positive Stellungnahme zum Verfassungsgesetzesentwurf betreffend „Änderungen des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol/Alto Adige, der am 9. April 2025 in vorläufiger Prüfung durch den Ministerrat genehmigt wurde, abzugeben, mit folgenden Bemerkungen:

- die vorgeschlagenen Änderungen des Autonomiestatuts stellen in ihrer Gesamtheit einen

Il disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol” presentato dal Governo è stato assegnato alla commissione speciale istituita ai sensi dell’articolo 108-bis, comma 3, del regolamento interno (istituita con decreto del presidente del Consiglio n. 25/2024, integrato dal decreto del presidente del Consiglio n. 130/2024) il 15 aprile 2025.

La commissione speciale si è riunita il 23 aprile 2025 per esaminare detto disegno di legge costituzionale e ha proposto a maggioranza al Consiglio provinciale di esprimere al riguardo ai sensi dell’articolo 108-ter del regolamento interno un parere favorevole con osservazioni.

Tutto ciò premesso,

visto l’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

visti gli articoli 108-bis e 108-ter del regolamento interno;

vista la relazione della commissione speciale, riunitasi in data 23 aprile 2025;

sentito il dibattito svolto;

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI BOLZANO

**delibera**

nella seduta del 7/5/2025 con 26 voti favorevoli e 6 voti contrari:

1. di esprimere parere favorevole al disegno di legge costituzionale, recante “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2025, con le seguenti osservazioni:

- le modifiche allo Statuto di autonomia proposte rappresentano nel loro complesso un au-

wesentlichen und begrüßenswerten Fortschritt für die Entwicklung der Autonomie dar;

- mit den vorgeschlagenen Änderungen des Autonomiestatuts werden wichtige Schritte im Sinne der Wiederherstellung bzw. Rückgewinnung der durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes geschmälernten Gesetzgebungsbefugnisse gesetzt;

- die Anpassungen im Bereich der Sprachgruppenvertretung in den Exekutivorganen und in Bezug auf die Mindestansässigkeitsdauer für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes sind mit der Zielsetzung des Minderheitenschutzes vereinbar und in deren Lichte auszulegen und anzuwenden;

- die vorgeschlagene Präzisierung hinsichtlich der Rolle der Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut stärkt deren Funktion zur dynamischen Anpassung und Weiterentwicklung der Autonomie;

- für künftige Änderungen des Autonomiestatuts wird auch innerstaatlich ein Einvernehmensprinzip zum Schutze und zur Wahrung des geltenden Autonomieniveaus eingeführt;

- mit dem gegenständlichen Verfassungsgesetzentwurf erfolgt keine vollständige Anpassung des Autonomiestatuts an die Verfassungsreform von 2001 und die Besserstellungsklausel gemäß Artikel 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3/2001 findet in Bezug auf die im Verfassungsgesetzentwurf nicht explizit geregelten Bereiche weiterhin Anwendung;

- die vorgeschlagenen Änderungen betreffen eine Reihe von Maßnahmen der Südtiroler Autonomie, so dass der Verfassungsgesetzentwurf aus diesem Grund und in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis der einvernehmlichen bilateralen Vorgangsweise auch an die Republik Österreich zu übermitteln ist;

- in Bezug auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) des Verfassungsgesetzentwurfes: mit der Bemühung, in Zukunft die Grenzen der Gesetzgebung der Autonomen Provinzen und der Region weiter zu reduzieren, zum Beispiel die Beachtung des nationalen Interesses;

spicato e fondamentale progresso per lo sviluppo dell'autonomia;

- con le modifiche allo Statuto di autonomia proposte si compiono passi importanti verso il recupero e ripristino delle competenze legislative limitate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

- gli adeguamenti concernenti la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi esecutivi e la durata minima di residenza per l'esercizio del diritto elettorale attivo sono compatibili con l'obiettivo della tutela delle minoranze e in quest'ottica devono essere interpretati e applicati;

- la precisazione proposta in merito al ruolo delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia ne rafforza la funzione ai fini dell'adeguamento dinamico e dell'ulteriore sviluppo dell'autonomia stessa;

- per le modifiche future dello Statuto di autonomia viene introdotto un principio di intesa anche internamente allo Stato a tutela e salvaguardia del livello di autonomia raggiunto;

- con il presente disegno di legge costituzionale non si raggiunge il completo adeguamento dello Statuto di autonomia a quanto previsto dalla riforma costituzionale del 2001 e la clausola di maggior favore ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 continua a trovare applicazione negli ambiti non esplicitamente disciplinati dal disegno di legge costituzionale;

- le modifiche proposte riguardano una serie di misure dell'autonomia dell'Alto Adige e per questo motivo, in linea con la prassi finora adottata della procedura bilaterale di comune intesa, il disegno di legge costituzionale deve essere trasmesso anche alla Repubblica d'Austria;

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge costituzionale: nell'intento di ridurre ulteriormente, in futuro, i limiti della potestà legislativa delle Province autonome e della Regione, ad esempio il rispetto dell'interesse nazionale;

6

- in Bezug auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe q) des Verfassungsgesetzentwurfes: der Südtiroler Landtag bekräftigt die Auffassung, dass die „bereits anerkannten Autonomiestandards“ alle zum Datum der Änderung dieses Statuts erreichten Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse sowie die geltenden Minderheitenschutzbestimmungen umfassen;

- in Bezug auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe r) des Verfassungsgesetzentwurfs: der Südtiroler Landtag bekräftigt die Auffassung, dass die Berücksichtigung der „besonderen Bedingungen der Autonomie“ sowohl die autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse als auch die Minderheitenschutzbestimmungen umfasst;

2. den Landtagspräsidenten zu beauftragen, eine Kopie dieses Beschlusses der Regierung zur Ergreifung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Maßnahmen zu übermitteln.

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera q), del disegno di legge costituzionale: il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ribadisce la convinzione che i "livelli di autonomia già riconosciuti" comprendano tutte le competenze legislative e amministrative acquisite alla data di modifica del vigente Statuto nonché le disposizioni in vigore in materia di tutela delle minoranze;

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), del disegno di legge costituzionale: il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ribadisce la convinzione che il rispetto delle "particolari condizioni di autonomia" comprenda sia le competenze legislative e amministrative autonome sia le disposizioni in materia di tutela delle minoranze;

2. di incaricare il presidente del Consiglio provinciale di trasmettere al Governo, per gli adempimenti di competenza, copia della presente delibera.

as/DO/PF/SP

DER LANDTAGSPRÄSIDENT / IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
Arnold Schuler

Bozen, 7.5.2025

Bolzano, 7/5/2025

**ALLEGATO 4 – Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”.**

Rep. atti n. 80/CSR del 29 maggio 2025.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 29 maggio 2025:

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTA** la nota prot. DAGL n. 3320 del 15 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6586, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato il disegno di legge recante “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 aprile 2025 e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 6950 del 18 aprile 2025, con cui la sopracitata nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata trasmessa alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle amministrazioni statali interessate;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 7788 dell'8 maggio 2025, con cui è stata convocata apposita riunione tecnica per il giorno 16 maggio 2025;

**CONSIDERATO** che, nel corso della riunione del 16 maggio 2025, il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie locali ha illustrato gli obiettivi del provvedimento, sottolineando che esso rappresenta il frutto di un lungo confronto tra il Governo, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige;

**CONSIDERATO** che, nel corso della citata riunione, è intervenuta la Capo ufficio staff dell'Ufficio III, “Affari territoriali e autonomie locali”, dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno, per evidenziare l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del disegno di legge in esame, di precisare ulteriormente nel testo che l'attività autorizzatoria e sanzionatoria ivi indicata è riferita esclusivamente alla disciplina relativa alle armi e alle munizioni;

**CONSIDERATO** che, nella medesima riunione, è poi intervenuto il Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano, che ha dato conto del lungo lavoro svolto, durato due anni, avviato sulla base di un testo iniziale, poi modificato, per arrivare al testo finale, quale frutto di approfondimento e confronto;

**CONSIDERATO** che, nel corso della stessa riunione, è intervenuto il Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottolineando che il disegno di legge in esame recepisce la recente giurisprudenza costituzionale e soggiungendo che l'articolo 1, comma 1, lett. *g*), del disegno di legge si interpreta in conformità alle previsioni della Costituzione in tema di revisione costituzionale, non potendosi naturalmente prevedere forme di revisione costituzionale diverse da quelle prescritte dalla Carta costituzionale;

*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**CONSIDERATO**, inoltre, che, nella medesima riunione, sono intervenuti i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, riferendo di non avere ulteriori osservazioni;

**VISTI** gli esiti della riunione tecnica del 16 maggio 2025, nel corso della quale è emerso l'avviso favorevole al disegno di legge in esame;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 29 maggio 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con la richiesta di integrare la relazione illustrativa specificando che la riforma non costituisce adeguamento ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che in tal senso è intervenuto anche il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige, riferendo che anche i due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano nonché il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige hanno espresso la medesima posizione;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da  
D'AVENA PAOLA  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da  
CALDEROLI ROBERTO  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

**ALLEGATO 5 – Parere della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Parere approvato  
dalla Commissione Permanente per i problemi della Provincia di Bolzano  
sul disegno di legge costituzionale recante “*Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige/ Südtirol*”.

**La Commissione Permanente per i problemi della Provincia di Bolzano**

**premesse che:**

- ai sensi del n. 137 delle “*Misure a favore delle popolazioni altoatesine*” e, in particolare, dell’art. 2, la Commissione ha il compito di esaminare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l’ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell’Alto Adige ai fini di garantire la loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e doveri e che, in ordine ai temi dei quali sia stata investita, può elaborare proposte ed esprimere pareri;

- ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, della suddetta Misura, la Commissione deve esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante per eventuali modifiche dello statuto di autonomia;

**visto** il disegno di legge costituzionale recante “*Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige/ Südtirol*”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2025, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela delle minoranze linguistiche locali;

**atteso** che il citato disegno di legge costituzionale, che si compone di un solo articolo, apporta modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol volte essenzialmente a ripristinare gli standard di autonomia della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in correlazione all’entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

**rilevato che:**

- le modifiche allo Statuto di autonomia proposte rappresentano, nel loro complesso, un’auspicata e fondamentale tappa nel percorso di sviluppo

dell'autonomia altoatesina, in quanto volte, in particolare, a ripristinare le prerogative già attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano antecedentemente alla riforma del Titolo V e, sovente, non pienamente riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;


- nella formulazione relativa alla potestà legislativa primaria regionale e provinciale qualificata come "esclusiva", nelle forme e nei limiti di cui allo Statuto, trova conferma il principio della tutela delle minoranze linguistiche locali tra gli interessi nazionali;
- sono previste apposite disposizioni a tutela delle specificità territoriali, quali quelle relative agli adeguamenti concernenti la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi esecutivi e alla durata minima di residenza per l'esercizio del diritto elettorale attivo;
- il citato disegno di legge costituzionale non costituisce adeguamento dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Roma, 12 giugno 2025

Il Segretario



Il Presidente



## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

Il presente disegno di legge costituzionale, che si compone di un solo articolo, apporta modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol volte essenzialmente a ripristinare gli standard di autonomia della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in correlazione all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e alla sua successiva interpretazione.

A tal fine, il disegno di legge costituzionale interviene sull'elenco e la qualificazione delle materie rientranti nell'ambito di competenza legislativa esclusiva e concorrente della Regione e delle Province autonome, oltre che sui limiti posti a tali ambiti di competenza e sulle procedure di promulgazione e di impugnativa delle leggi regionali e provinciali. Significativa è inoltre la modifica al procedimento di revisione statutaria, con introduzione del principio dell'intesa, e la previsione per cui le norme di attuazione recano anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.

**Tale ultima previsione si limita a specificare il contenuto eventuale delle norme di attuazione dello Statuto, che saranno emanate con successivi decreti legislativi. Si osserva, inoltre, che i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non sono ravvisabili nella fase transitoria necessaria per il perfezionamento dell'iter procedurale per l'armonizzazione dell'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, posto che l'esercizio delle relative funzioni continuerà ad essere regolato dalla legislazione vigente.**

Ulteriori modifiche perseguono invece finalità di "manutenzione" normativa a distanza di oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore dello Statuto speciale: a tal fine si rammentano gli interventi sull'esercizio del diritto elettorale attivo nella Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, alcune modifiche relative alla composizione degli organi di governo della Provincia autonoma di Bolzano e dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano e l'adeguamento della denominazione della Regione e delle Province autonome, ovunque riportate nel testo dello Statuto, alle modifiche apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con corrispondente adeguamento della traduzione in lingua tedesca.

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non ne conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

***Daria Perrotta***

16/06/2025



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** Schema di Disegno di legge costituzionale, recante “*Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol*”.

**Amministrazione proponente:** Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari regionali e le autonomie

**Referente:** Settore legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il disegno di legge costituzionale apporta modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol volte essenzialmente a ripristinare gli standard di autonomia della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in correlazione all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e alla sua successiva interpretazione. A tal fine, il disegno di legge costituzionale interviene sull'elenco e la qualificazione delle materie rientranti nell'ambito di competenza legislativa esclusiva e concorrente della Regione e delle Province autonome, oltre che sui limiti posti a tali ambiti di competenza, e sulle procedure di promulgazione e di impugnativa delle leggi regionali e provinciali. Significativa è inoltre la modifica al procedimento di revisione statutaria, con introduzione del principio dell'intesa, e la previsione per cui le norme di attuazione recano anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.

Ulteriori modifiche perseguono invece finalità di “manutenzione” normativa a distanza di oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore dello Statuto speciale: a tal fine si rammentano gli interventi sull'esercizio del diritto elettorale attivo nella Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, alcune modifiche relative alla

composizione degli organi di governo della Provincia autonoma di Bolzano e dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano e l'adeguamento della denominazione della Regione e delle Province autonome, ovunque riportate nel testo dello Statuto, alle modifiche apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con corrispondente adeguamento della traduzione in lingua tedesca.

L'intervento normativo si inquadra nell'alveo del programma di Governo, in coerenza con le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 ottobre 2022 alla Camera dei deputati, con cui è stata sottolineata, tra l'altro, la volontà del Governo di lavorare al ripristino degli *standard* di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, che nel 1992 hanno portato al rilascio della "quietanza liberatoria ONU" da parte dell'Austria (*v. infra, punto 12*). Tale impegno è stato poi ribadito dal Presidente del Consiglio il 23 novembre 2023, al Senato, in sede di risposta a una interrogazione parlamentare (3-00792, sulla riforma della procedura di modifica degli Statuti delle autonomie speciali).

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalle previsioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e dalle numerose norme di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 107 dello stesso Statuto.

Più in generale, la revisione statutaria in esame va letta alla luce delle competenze oggi riconosciute alle Regioni ordinarie dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, l'elenco delle materie legislative contenute nello Statuto vigente, i limiti statutari all'esercizio della potestà legislativa e il sistema dei controlli statali sulle leggi regionali e provinciali, pur non essendo stati oggetto della riforma del 2001, scontano oggi, da una parte, l'applicazione

della c.d. clausola di maggior favore, contenuta nell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, e, dall'altra, l'interpretazione che ne è stata data.

In base all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti», le norme del Titolo V si applicano anche alle regioni speciali «per le parti che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Ciò impedisce che le regioni a statuto speciale si trovino in una condizione di autonomia inferiore rispetto a quelle a statuto ordinario ma non garantisce loro, dal punto di vista delle competenze legislative, la conservazione dei precedenti livelli di autonomia. In particolare, la potestà legislativa regionale e provinciale in Trentino-Alto Adige/Südtirol ha risentito, oltre che dello sviluppo della normativa dell'Unione europea, dell'interpretazione estensiva di alcune materie di competenza esclusiva statale (come la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente) e dell'applicazione del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, che vincola il legislatore regionale e provinciale in base agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale. Ciò ha consentito allo Stato di intervenire con proprie leggi, a garanzia di esigenze unitarie, anche in materie altrimenti di competenza regionale, determinando l'attuale assetto delle competenze legislative e le conseguenti richieste, da parte dei rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di “ripristino” dei livelli di autonomia precedenti alla riforma del Titolo V.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento proposto incide sullo Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, novellando diverse disposizioni (articoli 4, 5, 8, 9, 20, 25, 47, 50, 55, 61, 98, 103, 107, 114, oltre agli articoli contenenti le parole «Regione Trentino-Alto Adige», «Province» e «Provincia», al fine di adeguare la denominazione statutaria a quella già prevista in Costituzione dal 2001) e abrogando espressamente l'articolo 12, in materia di concessioni delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Come risulta dal nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale, il provvedimento conferma, comunque, il limite dato dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali), oltre che l'esigenza di garantire l'armonia con la Costituzione e con i principi (che vengono espressamente qualificati come "general") dell'ordinamento giuridico nazionale. Viene meno, invece, il limite derivante dal rispetto delle norme fondamentali relative alle riforme economico-sociali della Repubblica.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il disegno di legge costituzionale, a distanza di molti anni dalla riforma del Titolo V, procede all'adeguamento dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, già prefigurato per tutte le autonomie speciali dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Vengono in rilievo, in particolare, l'articolo 6 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, e l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo il proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale. Il secondo comma della medesima disposizione costituzionale prevede inoltre che "La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Per quanto più strettamente connesso alle procedure di revisione dello Statuto, si richiama in particolare l'articolo 103, terzo comma, del vigente Statuto, che prevede la comunicazione da parte del Governo dei progetti di modificazione di iniziativa parlamentare o governativa al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento è compatibile con la speciale autonomia riconosciuta alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che viene ulteriormente rafforzata anche nell'ambito della procedura di modifica dello Statuto speciale, dove viene introdotta l'intesa del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali, in sostituzione del parere. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 103, terzo comma, prevede che i progetti di modificazione dello Statuto speciale, nel testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, siano sottoposti a intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Anche alla luce di quanto indicato nel precedente punto, il provvedimento proposto risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il disegno di legge costituzionale non comporta effetti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Sulla medesima materia oggetto dell'intervento normativo risultano pendenti, alla Camera dei deputati, le seguenti proposte di legge costituzionale:

- C. 350 “*Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano*”, presentato dall’On. Dieter Steger e altri il 14 ottobre 2022, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente l’8 marzo 2023 (non ancora iniziato l’esame);
- C. 392 “*Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano*”, presentato dall’On. Dieter Steger e altri il 18 ottobre 2022, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente l’8 marzo 2023 (non ancora iniziato l’esame).

Sulla medesima materia oggetto dell’intervento normativo risultano invece pendenti, al Senato della Repubblica, i seguenti disegni di legge costituzionale:

- S. 305 “*Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano*”, presentato dal Sen. Meinhard Durnwalder il 9 novembre 2022, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 30 aprile 2024, (non ancora iniziato l’esame);
- S. 307, “*Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano*”, presentato dal Sen. Meinhard Durnwalder in data 9 novembre 2022, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 30 aprile 2024 (non ancora iniziato l’esame);
- S. 308 “*Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano*” presentato dal Sen. Meinhard Durnwalder il 10 novembre 2022, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione

- permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 30 aprile 2024 (non ancora iniziato l'esame);
- S. 324 *“Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'attribuzione dell'autonomia integrale alle province autonome di Trento e di Bolzano”*, presentato dal Sen. Meinhard Durnwalder il 15 novembre 2022 (da assegnare).

### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il disegno di legge non appare in contrasto con le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale, in special modo per i profili inerenti alle competenze esclusive trasversali dello Stato nelle materie della “tutela dell'ambiente” e “tutela della concorrenza”, costituendo le disposizioni statali espressione di tali competenze *“un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali”* (sentenze nn. 23 del 2022, 255 e 16 del 2020, 166 e 153 del 2019, 201 del 2018, 103 del 2017).

Inoltre, non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Il disegno di legge costituzionale non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono procedure di infrazione pendenti da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

## **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

Come è noto, in Trentino-Alto Adige lo statuto speciale approvato nel 1948 (legge costituzionale n. 5 del 1948) e modificato negli anni Settanta (d.p.r. n. 670 del 1972), nonché la normativa di attuazione successivamente adottata, trovano fondamento nel c.d. Trattato di Parigi del 1946 e nei successivi accordi tra Italia e Austria del 1969, che delineano il trattamento giuridico della minoranza tedesca altoatesina.

L'attuazione del trattato è stata oggetto di una vertenza tra Austria e Italia, della quale nel 1960 l'Austria ha investito la XV Assemblea generale delle Nazioni unite che, in due distinte risoluzioni, ha raccomandato ai due Paesi di riprendere le trattative allo scopo di trovare una soluzione di tutte le divergenze concernenti l'attuazione del predetto accordo. Nel giugno 1992, prendendo atto delle modifiche statutarie del 1972 e dell'entrata in vigore di una serie di norme di attuazione dello Statuto relative alle misure in favore delle popolazioni dell'Alto Adige/Südtirol, il Governo austriaco, rilasciando quella è stata definita una "quietanza liberatoria", ha comunicato all'Italia e alle Nazioni Unite di ritenere conclusa la controversia sull'attuazione del Trattato di Parigi.

Posto questo contesto di obblighi assunti a livello internazionale, il disegno di legge costituzionale è volto a modificare lo Statuto del Trentino-Alto Adige al fine di ripristinare il livello di autonomia raggiunto e riscontrato dall'Austria nel 1992; le procedure di ulteriore revisione statutaria, disciplinate all'art. 103 dello Statuto, coerentemente con gli impegni assunti a livello internazionale, prevedono quindi l'ampio coinvolgimento del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali e non potranno intaccare i livelli di autonomia già riconosciuti alla Regione e alle province autonome.

**12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi pendenti innanzi Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza, né giudizi pendenti innanzi alla Corte EDU sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione del medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo proposto non reca nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificando il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nello specifico, oggetto di modifica sono stati gli articoli: 4, 5, 8, 9, 20, 25, 47, 50, 55, 61, 98, 103, 107, 114. Sono state inoltre modificate tutte le disposizioni statutarie contenenti le parole «Regione Trentino-Alto Adige», «Province» e «Provincia», al fine di adeguare la denominazione statutaria a quella già prevista in Costituzione dal 2001. Infine, viene espressamente abrogato l'art. 12 del medesimo Statuto.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme precedentemente abrogate espresse nel testo normativo.**

Non vi sono nel testo effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Il disegno di legge costituzionale non prevede interventi normativi o amministrativi di carattere attuativo. Integra peraltro l'oggetto delle norme di attuazione dello Statuto.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si è fatto ricorso a elaborazioni statistiche e non si ravvisa la necessità di analisi statistiche al riguardo.

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL CAPO DI GABINETTO

DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
per interoperabilità

**OGGETTO:** Disegno di legge costituzionale recante: *Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.*

**Dichiarazione di esclusione AIR.**

Con riferimento al disegno di legge costituzionale indicato in oggetto, si comunica che non è stata effettuata l'analisi di impatto della regolamentazione in quanto il provvedimento rientra tra i casi di esclusione dell'AIR previsti dall'articolo 6, comma 1 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 (*Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*).

8 8 APR. 2025

VISTO  
del Capo DAGL

Claudio Tucciarelli



Firmato digitalmente da  
TUCCIARELLI CLAUDIO  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

4

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

## Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « regione Trentino-Alto Adige », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol »;

b) le parole: « province » e « provincia », ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « province autonome » e « provincia autonoma »;

c) all'articolo 4:

1) all'alinea, le parole: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – » e le parole: « potestà di emanare norme legislative » sono sostituite dalle seguenti: « competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, »;

2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva »;

d) all'articolo 5, alinea, le parole: « nei limiti del precedente articolo e dei principi » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dei principi fondamentali »;

e) all'articolo 8:

1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva »;

2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori »;

3) il numero 17) è sostituito dal seguente:

« 17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale »;

4) il numero 19) è sostituito dal seguente:

« 19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti »;

5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico »;

6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:

« 29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;

29-ter) commercio »;

f) all'articolo 9:

1) il numero 3) è abrogato;

2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in quanto disciplinate dall'articolo 13 »;

g) l'articolo 12 è abrogato;

*h)* all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-*bis*), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria »;

*i)* all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza »;

*l)* all'articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte

costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione »;

*m)* all'articolo 50:

1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico »;

2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale »;

*n)* l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Art. 55. — Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione »;

*o)* all'articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti »;

*p)* all'articolo 98, primo comma, le parole: « previa deliberazione del rispettivo Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della rispettiva Giunta »;

*q)* all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei compo-

nenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti »;

r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: « del presente statuto » sono inserite le seguenti: « , recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

s) all'articolo 114, le parole: « Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige) ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0151510\*